

Tab. 1 – aggiornamento di validità e durata delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. *green pass*)
(D.L. 04/02/2022, n. 5; Circ. n. 9498 Ministero della Salute, Dir. Gen. Prev. San. del 04/02/2022)

STATO DI IMMUNIZZAZIONE	DURATA/VALIDITÀ DEL <i>GREEN PASS</i>
Una dose (con vaccinazioni a doppia somministrazione)	La certificazione verde Covid-19 ha validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (seconda dose)
Due dosi: completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi)	La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di somministrazione della seconda dose
Tre dosi: completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi) con dose di richiamo (c.d. <i>booster</i>)	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. <i>booster</i>)
Tre dosi (completamento del ciclo primario con <i>booster</i>) + guarigione	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di avvenuta guarigione
Guarigione (senza vaccino)	La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione
Guarigione + una dose	La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di somministrazione della dose
Guarigione + una dose + <i>booster</i>	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. <i>booster</i>)
Guarigione + una dose + guarigione dopo un nuovo contagio	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data dell'avvenuta seconda guarigione
Una dose + guarigione da infezione da SARS-CoV-2 con positività accertata avvenuta prima del 14° giorno dalla somministrazione della prima dose	La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione (per il completamento del ciclo vaccinale primario è necessaria la seconda dose di vaccino entro sei mesi e, successivamente, la dose <i>booster</i> di richiamo)
Una dose + guarigione da infezione da SARS-CoV-2 con positività accertata avvenuta dopo il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose	La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione (il ciclo vaccinale primario si considera completo; è necessaria la sola dose <i>booster</i> di richiamo entro sei mesi)
Una dose + guarigione + <i>booster</i>	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. <i>booster</i>)
Due dosi + guarigione	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di avvenuta guarigione

Tab. 2 – aggiornamento misure di quarantena
(D.L. 04/02/2022, n. 5; Circ. n. 9498 Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 04/02/2022)

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI DI SOGGETTI CON POSITIVITÀ CONFERMATA AL SARS-COV-2			
Stato vaccinale	Quarantena	Tampone rino-faringeo	Procedure amministrative
• Soggetti non vaccinati • Soggetti che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose nei vaccini a doppia somministrazione ovvero dose unica in caso di vaccino a dose singola) da meno di 14 giorni • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni • Soggetti guariti da più di 120 giorni	Quarantena di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo (il giorno successivo all'ultima esposizione al caso se coincide con l'inizio dell'isolamento dal soggetto positivo è conteggiato come giorno 1° di quarantena) Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per i 5 giorni successivi al termine della quarantena	Obbligo di effettuazione del tampone rino-faringeo al termine dei 5 giorni di quarantena. È raccomandata l'immediata esecuzione del tampone rino-faringeo in caso di comparsa di sintomi	Consegna del certificato di negatività del tampone rino-faringeo al competente ufficio amministrativo che trasmette la documentazione all'ufficio sanitario, senza valutazione da parte del medico della Polizia di Stato (non necessario il giudizio di idoneità al servizio).
• Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che abbiano effettuato la dose di richiamo (c.d. <i>booster</i>) • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni • Soggetti guariti da meno di 120 giorni • Soggetti guariti con infezione insorta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario	Non è prevista la quarantena ma una auto-sorveglianza di 5 giorni. Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto-sorveglianza o sorveglianza passiva consiste nel monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 5 giorni successivi alla data di ultima esposizione al caso positivo.	Il tampone rino-faringeo non si effettua se il soggetto resta asintomatico. Il test si effettua immediatamente alla comparsa di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia). In caso di persistenza della sintomatologia, si ripete al 5° giorno successivo all'ultima esposizione al caso positivo. In queste circostanze, è necessario avvisare il proprio medico di medicina generale o l'ufficio sanitario della Polizia di Stato competente	Nessuna